SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 luglio 1996, n. 368.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SÈDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese"».

All'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella C-*bis* allegata al presente decreto».

Dopo la tabella C allegata al decreto-legge è aggiunta la seguente:

TABELLA C-*bis*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE
DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.
POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHEZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ÉLECTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

(data dell'elezione-date de l'élection)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCONSCRIPTION UNINOMINALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

Firma dello scrutatore - Signature du scrutateur

BOLLO DELLA SEZIONE
CACHET DE LA SECTION

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 758):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dell'interno (CORONAS) il 13 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 1996.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1996.

Esaminato dalla I commissione il 18 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 giugno 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 746):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 giugno 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 25 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 26 giugno 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996.

A norma 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

96G0380

LEGGE 8 luglio 1996, n. 369.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1042):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 20 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 1996, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1996.

Esaminato dalla I commissione il 18 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 giugno 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 747):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 giugno 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1996.

Esaminato dalla I commissione il 25 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 26 giugno 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, è ripubblicato il testo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

96G0381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Marconcini 1987, in Verona.

IL DIRIGENTE REGGENTE
L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400.

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992,

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Marconcini 1987, con sede in Verona, via Stoppele, 2, costituita per rogito notaio dott. Paulone Guido in data 29 ottobre 1987, rep. n. 62281, reg. società 26440, tribunale di Verona, BUSC n. 2508/233353.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio delle imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 25 giugno 1996

Il dirigente reggente: PISA

96A4405

DECRETO 2 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Ferentino C.E.F. a r.l., in Ferentino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 164 in data 17 ottobre 1992, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia Ferentino C.E.F. a r.l., da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Ferentino C.E.F. a r.l., con sede in Ferentino, costituita per rogito notaio Edoardo Vitelli in data 25 febbraio 1950, rep. 249, reg. soc. n. 586, tribunale di Frosinone, BUSC n. 303/25228, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4404

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 1996.

Approvazione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione diretta della furosina nel latte e nel formaggio.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DEL MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283», e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i formaggi», modificato ed integrato con il decreto ministeriale 1° luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1994;

Vista la decisione del Consiglio del 14 novembre 1992, n. 92/608/CE, che stabilisce i metodi di riferimento da applicare per l'analisi e la prova del latte trattato termicamente;

Visti i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994 con i quali è stato fissato un valore massimo di furosina rispettivamente per il formaggio mozzarella e gli altri formaggi freschi a pasta filata e per il latte pastorizzato perossidasi-positivo, per salvaguardare la genuinità e la qualità di tali prodotti, pubblicati l'uno nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1994 e l'altro nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 1994;

Ritenuto pertanto necessario ufficializzare il metodo analitico, di cui all'allegato *A* al citato decreto ministeriale 18 marzo 1994, al fine di consentire il controllo quantitativo del precitato valore limite di furosina legalmente stabilito per i formaggi freschi a pasta filata e per il latte pastorizzato perossidasi-positivo;

Ritenuto altresì indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo del latte e dei formaggi, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i formaggi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni, alla quale con decreto ministeriale 19 dicembre 1992 è stato attribuito anche l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo latte;

Ritenuto necessario modificare il testo del metodo per la determinazione della furosina di cui all'allegato *A* al citato decreto ministeriale 18 marzo 1994, apportando le modifiche approvate dalla citata commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il metodo di analisi di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 18 marzo 1994, citato nelle premesse, è approvato quale metodo ufficiale per la «Determinazione diretta della furosina (ε-furoilmetil-lisina) nel latte e nel formaggio», nella versione di cui al testo descritto nell'allegato al presente decreto.

2. Il presente metodo non si applica ai formaggi e al latte provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Tale metodo integra la raccolta dei metodi ufficiali di analisi di cui all'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 1986 citato nelle premesse, acquisendo il numero progressivo 28.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
DI SALVO

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze
SAPIENZA

Il direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità
SILANO

Il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
AMMASSARI

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (subentrato nell'incarico dal gennaio 1996)
PILO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 64

ALLEGATO

28) METODO PER LA DETERMINAZIONE DIRETTA DELLA FUROSINA (ε-FUROILMETIL-LISINA) NEL LATTE E NEL FORMAGGIO.

1. *Scopo e campo di applicazione*

Il metodo qui specificato permette di determinare quantitativamente la furosina nel latte crudo o trattato termicamente e nel formaggio.

2. *Riferimenti.*

D.M. 21 aprile 1986 «Metodi ufficiali di analisi dei formaggi». Modalità per il prelievo e la preparazione dei campioni di formaggio, formaggio fuso e ricotta da sottoporre ad analisi (Norma I), G.U.R.I. suppl. ord. n. 88 del 2 ottobre 1986; decisione del Consiglio n. 92/608/CE concernente la fissazione dei metodi di analisi e di prova relativi al latte trattato termicamente - Allegato I, Cap. II campionamento, G.U CE n. L 407 del 31 dicembre 1992.

3. *Definizione.*

Quantità di furosina, espressa in mg per 100 g di proteine, rilevabile nel latte o nel formaggio, nelle condizioni specificate da questo metodo.

4. *Principio del metodo.*

4.1. Attraverso determinazione della furosina viene valutata l'intensità della fase iniziale della reazione di Maillard, a sua volta collegata ai processi termici subiti dalle materie prime o introdotti in lavorazione.

4.2. La ε-deossilattulosil-lisina, primo prodotto stabile della reazione di Maillard nel latte e derivati, viene convertita a furosina sottoponendo il latte o il formaggio ad idrolisi acida a caldo. La furosina viene quindi determinata mediante HPLC in coppia ionica e fase inversa con rilevamento a 280 nm. La quantificazione viene effettuata mediante standardizzazione esterna con furosina di sintesi.

5. *Reattivi.*

5.1 Acqua distillata.

5.2. Acido cloridrico 10.6 N ottenuto miscelando 8 volumi di acido cloridrico concentrato con 1 volume di acqua distillata (5.1).

5.3. Acido cloridrico 8 N, ottenuto miscelando 2 volumi di acido cloridrico concentrato con 1 volume di acqua distillata (5.1).

5.4 Acido cloridrico 3 N, ottenuto miscelando 1 volume di acido cloridrico concentrato con 3 volumi di acqua distillata (5.1).

5.5. Metanolo.

5.6. Eluenti per cromatografia: acqua, acido acetico glaciale e cloruro di potassio, tutti di purezza per HPLC.

5.7. Furosina di sintesi cromatograficamente pura ed a titolo noto (es Neosystem Laboratoire, via A. Panizzi n. 10 - 20146 Milano, o di altro produttore).

5.8. Azoto per gascromatografia.

Tutti i reattivi se non altrimenti specificato devono essere puri per analisi.

6. *Apparecchiatura.*

6.1. Cartucce C18 da 500 mg per estrazione in fase solida.

6.2. Cromatografo liquido ad alta prestazione con iniettore biocompatibile, provvisto di loop da 20 o 50 µl e di forno per la termostatazione della colonna.

6.3. Spettrofotometro per rivelazione in continuo a 280 nm e con una sensibilità di almeno 0.010 AUFS.

Nelle condizioni cromatografiche indicate e con loop di iniezione da 20 µl, il rapporto segnale/disturbo, rilevabile per un picco corrispondente a 10 picoMoli di furosina sintetica iniettata, deve essere non inferiore a 10.

6.4. Colonna in fase inversa tipo C8 che permetta di eluire la furosina separata sulla linea di base e senza interferenze di altri picchi (es. colonna Alltech «Furosine dedicated», 250 mm × 4,6 mm i.d., Alltech-Italia, Sedriano-Milano).

6.5. Registratore potenziometrico-integratore.

6 6 Sistema di degasaggio degli eluenti.

6.7. Bilancia di precisione.

6.8. Stufa termostatabile a 110 °C.

6.9. Provette pyrex da 10 ml provviste di tappo a vite con guarnizione in teflon o di altro sistema di chiusura ermetica resistente al calore.

6.10. Vetreria di laboratorio.

6.11. Filtri di carta a media velocità di filtrazione.

6.12. Siringa in vetro da 5 ml.

6.13. Apparecchiatura secondo Kjeldahl per la mineralizzazione e la distillazione dell'azoto.

7. *Campionamento.*

Vedi punto 2.

8. *Procedimento.*

8.1. Prepazione del campione.

Latte: pipettare in provetta pyrex (6.9) 2 ml di latte e addizionare 6 ml di acido cloridrico 10.6N (5.2).

Formaggio: pesare in provetta pyrex (6.9) una quantità di formaggio corrispondente a circa 50 mg di proteina e addizionare 8 ml di acido cloridrico 8 N (5.3).

8 1 1. Gorgogliare nella provetta azoto (5.8) per circa 2 minuti. Chiuderla strettamente e porla in stufa (6.8) a 110 °C per 23 ore. Agitare la provetta dopo la prima ora di idrolisi.

8.1.2. Filtrare l'idrolizzato (8.1.1) su filtro di carta (6.11). Il filtrato può essere conservato a – 4 °C per alcuni giorni o congelato.

8.1.3. Su 2 ml di filtrato (8.1.2) determinare il contenuto di azoto totale secondo Kjeldahl. Calcolare il contenuto proteico moltiplicando per 6,38.

8.2. Preparazione della soluzione standard di furosina.

Preparare una soluzione di furosina sintetica (5.7) in acido cloridrico 3 N (5.4), che contenga circa 1 nanoMole per ml. Tale soluzione è stabile a – 20 °C.

8.3. Purificazione del filtrato (8.1.2) mediante estrazione in fase solida (SPE).

8.3.1. Inserire sulla siringa (6.12) una cartuccia per estrazione in fase solida (6.1), attivare la stessa eluendo in successione 5 ml di metanolo (5.5) e 10 ml di acqua (5.1) evitando la disidratazione della cartuccia tra un passaggio e l'altro.

8.3.2. Pipettare nella siringa 0,5 ml di filtraggio (8.1.2) ed iniettarlo lentamente nella cartuccia, scartando il corrispondente eluato ma evitando di introdurre aria nella cartuccia.

8.3.3. Pipettare nella siringa 3 ml di HCl 3 N (5.4), eluire lentamente fino a completa disidratazione della cartuccia raccogliendo l'eluato (filtrato purificato) che deve presentarsi incolore. Agitare e conservare a bassa temperatura il filtrato purificato che è stabile a – 20 °C per una settimana.

8.4. Determinazione cromatografica.

8.4.1. Condizioni cromatografiche.

Eluente A: 0,4% di acido acetico in acqua (v/v).

Eluente B: 0,3% potassio cloruro in eluente A (p/v).

Gradiente di eluizione:

tempo (min)	% A	% B
0	100	0
13.5	100	0
20.5	50	50
22.0	50	50
23.0	100	0
32 0	100	0

o equivalente, in funzione della colonna utilizzata

Flusso: 1.2 ml/min.

Temperatura della colonna: ad un valore costante compreso fra 30 e 35 °C in funzione della colonna utilizzata.

8.4.2. Equilibrazione del sistema cromatografico.

Equlibrare la colonna per alcuni minuti a 1,2 ml/min. con una soluzione A : B = 50 : 50; in seguito portare il sistema cromatografico alle condizioni iniziali di analisi (8.4.1) fino a stabilità della linea di base.

8.4.3. Effettuare una corsa cromatografica completa iniettando 20 µl di acido cloridrico 3 N (5.4) per controllare la purezza degli eluenti. Dopo equilibrio finale il valore della linea di base deve ritornare a quello iniziale.

8.4.4. Effettuare la separazione cromatografica del filtrato purificato (8.3 3) e successivamente della soluzione standard di furosina (8.2). La separazione del picco della furosina deve avvenire sulla linea di base e con tempo di ritenzione compreso tra 21 e 24 minuti.

9. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

9.1. Integrare sulla linea di base l'area del picco della furosina ottenuto per il filtrato purificato del campione (8.3.3) e per la soluzione standard (8.2).

9.2. La quantità di furosina nel campione, espressa in mg per 100 g di proteine, viene così calcolata:

$$Ac \times \frac{Cs}{As} \times \frac{1}{v} \times \frac{6}{0.95} \times \frac{254}{10} \times \frac{8}{m \times 4}$$

dove:

Ac = area del picco della furosina nel campione
Cs = quantità di furosina standard iniettata, in picoMoli
As = area del picco della furosina nello standard
v = volume del loop di iniezione, in µl
6 = fattore di diluizione conseguente all'estrazione in fase solida
0,95 = fattore di recupero della furosina dall'estrazione in fase solida
254 = peso molecolare della furosina
m = contenuto in proteine di 2 ml di idrolizzato, in mg, determinato come al punto (8.1.3).

10. *Precisione.*

Ripetibilità: due determinazioni eseguite presso lo stesso laboratorio su un medesimo campione non devono differire più del 10% del loro valore medio.

Riproducibilità: due determinazioni eseguite in laboratori diversi su un medesimo campione non devono differire più del 15% del loro valore medio.

Riferimenti bibliografici.

— RESMINI P., PELLEGRINO L., BATTELLI G. - *Accurate quantification of furosine in milk and dairy products by a direct HPLC method.* It. J. Fodd. Sci. *3*, 173-183 (1990).

— RESMINI P., PELLEGRINO L., MASOTTI F., TIRELLI A., PRATI F. - *Determinazione del latte in polvere ricostituito nel latte crudo ed in quello pastorizzato, mediante HPLC della furosina.* Sci. Tecn. Latt.-Cas. *43*, 169-186 (1992).

— PELLEGRINO L., OREGLIO M. e DE NONI I. - *Riconoscimento del latte in polvere nel formaggio Mozzarella mediante valutazione dell'intensità della reazione di Maillard.* Atti del Convegno I Ciseta. Parma, 18-20 ottobre 1993. Chiriotti Editore Pinerolo.

96A4437

DECRETO 3 luglio 1996.

Individuazione degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ed in particolare gli articoli 9 e 10 che disciplinano l'assicurazione agricola agevolata;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto l'art. 127 del citato decreto legislativo n. 175 del 1995 che stabilisce la procedura per l'emanazione di una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della legge n. 185 del 1992, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, che stabilisce procedure e modalità per l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;

Visti i pareri delle regioni, dei consorzi di difesa e della loro associazione nazionale già assunti, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 185/1992;

Vista la lettera circolare 4 aprile 1996 con la quale, per consentire l'avvio della copertura assicurativa in tempo utile all'insorgenza dei rischi, nelle more del perfezionamento della nuova regolamentazione sull'assicurazione agevolata, è stata rappresentata alle regioni ed ai consorzi di difesa l'esigenza di confermare per il 1996 le stesse avversità, colture e garanzie, stabilite per il 1995;

Visto il decreto di questo Ministero 30 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995, con il quale sono stati individuati, per territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 1995;

Visti i decreti interministeriali, Industria ed Agricoltura, 30 ottobre 1995 e 17 maggio 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995 e n. 123 del 28 maggio 1996, con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le garanzie assicurative per le produzioni 1995;

Ritenuto di confermare per il 1996 le colture, le avversità e le garanzie stabilite per il 1995;

Decreta:

Per la copertura assicurativa delle produzioni agricole del 1996, ai fini della concessione del contributo statale sui premi di polizza, sono confermati gli eventi e le colture stabiliti per il 1995 e riportati nell'elenco approvato con decreto 30 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995.

Sono, altresì, confermate le garanzie assicurative stabilite per il 1995, con i decreti interministeriali 30 ottobre 1995 e 17 maggio 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995 e n. 123 del 28 maggio 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A4372

DECRETO 3 luglio 1996.

Approvazione dei parametri per la determinazione della spesa assicurativa agricola ammissibile a contributo statale nel 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, corcernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva CEE 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto l'art. 127 del richiamato decreto legislativo n. 175/1995 che stabilisce le procedure per l'emanazione della normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, di approvazione del regolamento recante norme sostitutive dell'art. 9 della richiamata legge n. 185 del 1992, ed in particolare l'art. 2 che stabilisce procedure e modalità per la determinazione di parametri per la concessione del contributo statale sui premi assicurativi;

Visto il decreto di questo Ministero del 3 luglio 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, sono stati individuati gli eventi, le colture e la garanzia ammissibili all'assicurazione agevolata per il 1996;

Ritenuto di provvedere alla determinazione dei parametri contributivi per la individuazione della spesa assicurativa del 1996, ammissibile a contributo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i parametri contributivi, distinti per prodotto, comune e garanzia, depositati in stampa presso questo Ministero - Direzione generale per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Fondo di solidarietà nazionale, e conservati altresì nella banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale.

Art. 2.

I parametri contributivi per i prodotti uva e frutta sono calcolati a franchigia 10 per cento per le aree del Nord e 5 per cento per le aree del Centro-Sud.

Per il passaggio di franchigia dal 10 per cento al 5 per cento, quando consentito dalle norme contrattuali e dalle disposizioni sulle garanzie assicurabili al mercato agevolato, si applica un incremento dei parametri di riferimento non superiore al 12 per cento. La stessa aliquota minima del 12 per cento e le stesse procedure si applicano per la variazione di franchigia dal 5 per cento al 10 per cento.

Art. 3.

I parametri contributivi, notificati ai consorzi di difesa delle produzioni agricole per i territori di rispettiva competenza, sono a disposizione dei consorziati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A4373

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Umberto Carpi e on. Salvatore Ladu.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e 22 maggio 1996 con i quali, rispettivamente, il dott. Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Umberto Carpi e l'on. Salvatore Ladu sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti (ivi comprese le circolari) contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria e di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n. 430, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95), gli atti di nomina degli arbitri, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali.

2. Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonché il potere di annullamento, di revoca o riforma degli atti emanati dai dirigenti e le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale degli affari generali;

della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

2. Con le medesime limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo al Sottosegretario di Stato sen. Umberto Carpi sono altresì delegate le competenze in materia di osservazione dei prezzi e delle tariffe e le competenze in materia di tutela dei consumatori presenti nelle attribuzioni del Ministero dell'industria.

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu è delegata la trattazione degli affari

che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

della Direzione generale delle miniere;

della Direzione generale della produzione industriale. ivi compresi in particolare gli adempimenti in materia di agevolazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64) di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992 come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 e gli adempimenti in tema di agevolazioni alle attività produttive insediate nelle aree del cratere del terremoto del novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, rinvenienti nella competenza di questo Ministero ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

2. Con le medesime limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo al Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu sono altresì delegate le competenze rinvenienti dalle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1993, n. 202.

Art. 4.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 5.

1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 6.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra Direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 166

96A4371

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 giugno 1996.

Approvazione della scheda di presentazione dei progetti interregionali relativi all'area programmata del Sistema informativo nazionale ambiente.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Vista la deliberazione del CIPE in data 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1994 recante il «Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale», come modificata dalla deliberazine del CIPE in data 3 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 1994;

Visto il decreto 25 novembre 1994 per l'attuazione degli interventi previsti nella deliberazione CIPE del 27 dicembre 1993, finalizzati allo sviluppo ed integrazione del sistema informativo nazionale dell'ambeinte per il triennio 1994-96, regolati dal programma generale SINA per il triennio 1994-96;

Visto il decreto 16 ottobre 1995 che prescrive al punto 4 l'approvazione con apposito decreto di una specifica scheda aggiuntiva a quella allegata al citato decreto, riguardante gli interventi di carattere interregionale relativi all'area programmata del Sistema informativo nazionale ambiente - SINA;

Visto il DEC/VIA/2497 autorizzativo del trasferimento alle regioni capofila di un importo pari al 5% del finanziamento ai sensi del punto 2.3.21 del citato Programma generale SINA concernente le procedure di finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la scheda di presentazione dei progetti esecutivi interregionali di cui al punto 4 del decreto 16 ottobre 1996, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le amministrazioni capofila provvedono, sulla base delle specifiche contenute nella citata scheda, a redigere il progetto esecutivo degli interventi interregionali di rispettiva competenza e a trasmetterli al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il direttore generale: PERA

ALLEGATO

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
PTTA 94-96 SINA:
Specifiche di presentazione dei progetti esecutivi interregionali
SOMMARIO
(max 1 pagina)

Titolo dell'intervento..
Acronimo..

Regione e/o Provincia Autonoma capofila..
Regioni e/o Provincie Autonome partecipanti : ....
....
....
Composizione del gruppo di coordinamento (1):...
....
....
Estremi degli atti di adesione formale di ciascuna Regione al progetto: ....
....
....
....
....
Descrizione sintetica del progetto :
definire chiaramente gli obiettivi e dare una concisa descrizione dei contenuti della proposta..

....

Dimensione economica del progetto : ....
Quota finanziata dal Ministero dell'Ambiente: ....
Quota di confinanziamento a carico delle Regioni : ....
Quota erogata per la progettazione esecutiva : ....
Durata del progetto : ....

(1) - Il Gruppo di Coordinamento al progetto (GC) svolge per l'intervento in oggetto attività di indirizzo e verifica dello sviluppo del progetto e assicura il necessario raccordo tra la Regione capofila e le Regioni partecipanti nonchè il coordinamento dei sottoprogetti la cui realizzazione è a carico delle Regioni partecipanti. Ciascun GC è presieduto dal referente SINA della Regione capofila ed è composto dai referenti SINA delle Regioni partecipanti e da un delegato del Ministero dell'Ambiente. Per svolgere la sua attività, il GC potrà avvalersi dei gruppi tematici, organismi già in essere che rappresentano una emanazione di carattere tecnico-scientifico del Tavolo Permanente Stato-Regioni.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (max 30 pagine)

1 Area di applicazione, requisiti utente, tecnologie e caratteristiche tecnico-funzionali del progetto

1.1. *Requisiti utente*

- Descrivere chiaramente le necessità dell'utente, la loro origine, gli argomenti coinvolti.
- Descrivere la situazione attuale (tecnico-organizzativa) e le implicazioni dell'applicazione presso gli utenti, in termini di impatto tecnologico ed organizzativo, e di innovazione.
- Descrivere da un punto di vista utente l'applicazione e i suoi obiettivi nel contesto dell'area applicativa.

1.2. *Scenario applicativo : situazione corrente e prospettive*

- Delineare la situazione di mercato in cui si colloca la proposta, il suo stato corrente e le relative prospettive.
- Dare una stima delle prospettive di diffusione del prodotto proposto successivamente alle fasi di sperimentazione e a regime (stima dei tempi di messa a regime, dei costi di gestione.....).

1.3. *Scenario tecnologico : conoscenza del settore e tecnologie da utilizzare*

- Descrivere brevemente lo stato dell'arte tecnologico su cui è basato l'approccio di progetto.
- Delineare i rapporti e le complementarietà con altre rilevanti attività nazionali ed europee, identificando l'ambito di interazione e le sinergie.

1.4. *Caratteristiche tecniche e funzionali*

- Descrivere le caratteristiche tecniche e le funzionalità del prodotto.
- Evidenziare gli oggetti di nuova realizzazione e le attività di generalizzazione e/o integrazione di oggetti già disponibili.
- Delineare i criteri per un piano di *test* di tipo operativo e prestazionale.
- Descrivere le attività che si ritengono necessarie per stabilire un livello di interoperabilità tra le Regioni già in fase di progetto.

1.5. *Proprietà dei prodotti rinvenienti dal progetto.*

- Descrivere i prodotti del progetto (beni e/o servizi).
- Indicarne la proprietà.
- Definire vincoli e modalità per la messa a disposizione di altri soggetti.

2. Articolazione del progetto

2.1. *Fasi del progetto*

- Rispetto al modello di sviluppo (cinque fasi) dove si pone la proposta? Quale lavoro è già stato fatto? (dare referenze e un breve sommario).
- Se il progetto ha già affrontato la fase di analisi delle necessità dell'utente, sottolineare il lavoro fatto e la metodologia usata. Presentare i risultati ottenuti e le conclusioni delineate.

2.2. *Suddivisione del progetto in Work-packages.*

Dividere il progetto in work-packages e per ciascuno fornire:

- obiettivi specifici;
- *partner* responsabile del lavoro ed altri *partner* coinvolti;
- breve descrizione del lavoro da svolgere;
- metodi di qualità e criteri di revisione adottati;
- risorse in MilioniLire e mesi uomo da impiegare;
- risultati (documenti, prodotti).

2.3. *Qualità*

- I progetti devono descrivere come essi controlleranno e valuteranno i loro risultati e progressi, coprendo gli sviluppi tecnologici e le fasi di implementazione.

3. Piano di sperimentazione e ipotesi di diffusione.

Il progetto deve descrivere come organizzerà le fasi di sperimentazione (*test*, sperimentazione di impiego operativo, *reporting*).

- Dettagliare quali saranno gli utenti finali coinvolti nella sperimentazione.
- Descrivere come si misurerà l'efficacia (costi) e la facilità d'uso.
- Dettagliare l'impegno delle Amministrazioni nell'utilizzare i prodotti rinvenienti.
- Descrivere il piano dei *test*.

Descrivere le attività di diffusione dei risultati intermedi e finali del progetto, specificando:

- le modalità di coinvolgimento (riunioni del gruppo di controllo, seminari, *userforum*, tavoli permanenti di concertazione) della comunità degli utenti.
- le forme di diffusione dei risultati (manuali, *brochures*..).

4. Milestones e risultati

- indicare i *milestones* del progetto.
- includere la lista dei prodotti consegnati (rapporti, documentazione, *software*) legandoli ai *work-packages* ed indicando le relazioni con gli obiettivi generali ed il calendario del progetto; includere i criteri di revisione del progetto nel suo sviluppo.

Includere un calendario e un *timeline* del progetto.

5. Gestione del Progetto

- Descrivere il piano di gestione e le procedure di assicurazione di qualità.
- Descrivere l'organizzazione e la struttura/tecnica di gestione utilizzata.

6. Ruolo e responsabilità dei Partner

- Descrivere il ruolo e la responsabilità dei *Partner*.
- Descrivere il meccanismo di coinvolgimento dei rappresentanti degli utenti, attraverso uno *"user group"* in tutte le fasi del progetto e dei meccanismi di cooperazione tra tutti i *Partner*.

Per ciascun *partner:*

- descrivere le attività di organizzazione;
- sintetizzare il contributo nelle attività del progetto;
- specificare il ruolo e i servizi offerti dai sub-fornitori;
- giustificare il bilanciamento della *partenership* in termini di complementarietà di professionalità e ruolo, e di cooperazione degli utenti/fornitori. Accennare a precedenti collaborazioni.

7. Dimensione nazionale e benefici

- Descrivere il valore del progetto a livello nazionale.
- Descrivere le potenziali influenze in termini di benefici a livello nazionale ed europeo (Agenzia Europea dell'Ambiente - EEA)

8. Impatto economico e sociale

- Stimare l'impatto potenziale dell'applicazione in un ambito applicativo più ampio.
- Illustrare la giustificazione economica al lavoro proposto.

9. RIPARTIZIONE DEI COSTI FRA PARTNER							
Numero del partner	CAPOFILA 1	2	3	4	5	6	Totale Generale COSTI
Sigla del partner							
Lavoro							
Viaggi e trasferimenti							
Servizi esterni							
Materiale di consumo							
Apparecchiature							
opere							
Altri costi							
TOTALE per partner							
Fondi richiesti sul PTTA							
Fondi del partner							
Totale Fondi							

10. Modalità di erogazione dei fondi da parte del Ministero dell'Ambiente

- Definizione del piano di erogazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle anticipazioni successive dopo la fase di progettazione esecutiva in termini di tempi e di quote (sotto forma tabellare).

Allegati:
- atti di adesione formale di ciascuna Regione al progetto
- atti di nomina dei componenti il gruppo di Coordinamento.

96A4374

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti, in Chieti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Viste le delibere del 24 novembre, del 1°, 7, 15 e 27 dicembre 1995 del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, relative all'approvazione del nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro* CAVAZZUTI

ALLEGATO

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - PATRIMONIO

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti, di seguito chiamata anche Fondazione, è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente statuto.

La Fondazione è l'Ente che residua dal conferimento — approvato con decreto del Ministro del tesoro del 12 giugno 1992, prot. n. 435777, effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 — nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. dell'azienda bancaria, comprese le partecipazioni possedute dalla Cassa di risparmio di Chieti, già Cassa di risparmio Marrucina fondata in Chieti con regio decreto 6 giugno 1862, n. 103, per iniziativa del Consiglio provinciale, da una società di persone col concorso di enti e corpi morali ed aperta al pubblico il 2 gennaio 1866, nella quale con regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1849, è stata incorporata la Cassa di risparmio di Guardiagrele, fondata nel 1876 dal comune di quella città a seguito della trasformazione del Monte Frumentario.

La Fondazione ha sede legale in Chieti, ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del proprio territorio di azione. A tal fine persegue fini di interesse pubblico e di utilità e solidarietà sociale, privilegiando la tradizionale zona di presenza e di operatività della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., attraverso iniziative ritenute più idonee, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della cultura, mantenendo le finalità di tutela delle categorie sociali più deboli già proprie della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, stabilendo, con apposito regolamento, i criteri che informano l'attività erogativa nei settori d'intervento prescelti, nonché le relative modalità d'intervento.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per le proprie esigenze gestionali e per la migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali

Art. 3.

La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria di cui al precedente art. 1.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria né può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria di cui all'art. 1. La Fondazione può acquistare e vendere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

Art. 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.» e dai cespiti ed attività non conferiti.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie,

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio,

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza.

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al 10%. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della predetta società conferitaria e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nonché nell'acquisto di azioni della società stessa

Le entrate di natura straordinaria ove non siano destinate alla riserva di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori d'intervento della Fondazione. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione

Fino a quando ne sussisterà l'obbligo legislativo, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo, verrà destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, ai sensi dell'art 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art 6.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del cinque per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio consuntivo approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il dieci per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato

Titolo II

ORGANI

Art 7

Sono organi della Fondazione

l'Assemblea dei Soci,

il Consiglio di amministrazione,

il Presidente;

il Collegio sindacale;

il Segretario generale

Titolo III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 8.

I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario.

Il numero dei Soci non sarà maggiore di 120 né minore di 80.

Il 30% del numero massimo dei Soci è formato da soggetti designati dagli enti di cui alla lettera *b)* del primo comma del successivo art. 9, compresi quelli in carica.

Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed i requisiti di onorabilità dalla legge previsti per i partecipanti al capitale delle banche e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo nel settore dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza o dell'arte, da valutarsi dal Consiglio di amministrazione

I Soci devono, inoltre, avere la residenza nel territorio di operatività della Fondazione.

L'Amministrazione provinciale di Chieti, come iniziatrice dell'istituzione della Cassa di risparmio Marrucina, ha diritto di avere tre rappresentanti nell'Assemblea dei Soci, nominati ogni biennio tra i membri del Consiglio provinciale.

Il comune di Chieti, quale capoluogo della provincia e il comune di Guardiagrele, fondatore della incorporata Cassa di risparmio di Guardiagrele, sono Soci di diritto.

Non possono essere nominati Soci:

1) coloro che abbiano perso la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti o che perdano per qualsiasi motivo il godimento dei diritti civili o comunque il requisito della indiscussa probità ed onorabilità;

2) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alle società controllate o contro i quali pendano atti esecutivi per l'inadempienza delle loro obbligazioni verso dette società o che abbiano liti vertenti con esse;

3) i dipendenti in servizio della Fondazione e i dipendenti in servizio della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.

I Soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

Art. 9.

La qualità di Socio si acquista:

a) a seguito di elezione da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno un terzo del numero massimo dei Soci (proposta, quest'ultima, da far pervenire al Presidente entro il 30 settembre di ogni anno), con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci in carica;

b) a seguito di dichiarazione da parte del Consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione degli organi decisionali competenti dei seguenti enti locali territoriali, istituzioni culturali, enti ed organismi economico-professionali, nel loro ambito:

Enti locali territoriali

Amministrazione provinciale di Chieti	n. 3
Comune di Chieti	» 1
Comune di Guardiagrele	» 1
Comune di Monteodorisio	» 1
Comune di Orsogna	» 1
Comune di Tornareccio	» 1
Totale Soci in essere	n. 8

Istituzioni culturali, enti e organismi economico-professionali:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti	n. 1
Università degli studi «G. d'Annunzio» - Chieti	» 1
Ente provinciale turismo - Chieti	» 1
Associazione provinciale industriali - Chieti	» 1
Associazione provinciale artigiani - Chieti	» 1
Confcommercio - Unione prov. commercianti - Chieti	» 1
Ordine avvocati e procuratori del tribunale - Chieti	» 2
Collegio del distretto notarile - Chieti	» 1
Ordine dott. commercialisti - Chieti	» 2
Collegio dei ragionieri e periti commerciali - Chieti	» 2
Consiglio provinciale consulenti del lavoro - Chieti	» 1
Ordine prov.le dottori agronomi e forestali - Lanciano	» 1
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri - Chieti	» 1
Ordine dei farmacisti - Chieti	» 2
Ordine architetti - Chieti	» 1
Ordine ingegneri della provincia di Chieti	» 2
Collegio dei geometri della provincia di Chieti	» 2
Collegio dei periti industriali della provincia di Chieti	» 1
Consorzio Mario Negri sud - S. Maria Imbaro (Chieti)	» 1
Convitto nazionale G.B. Vico - Chieti	» 1
Unione provinciale agricoltori - Chieti	» 1
Federazione provinciale coltivatori diretti - Chieti	» 1
	n. 28

Le dichiarazioni del Consiglio di amministrazione in ordine alle designazioni degli enti, organismi e istituzioni culturali, restano in ogni caso subordinate all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, commi 4 e 5. Restano, in ogni caso, subordinate sempre all'accertamento da parte del Consiglio di amministrazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con la Fondazione o con le società partecipate.

Il Consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei Soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo e, secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuna di esse, invita gli enti e le amministrazioni a designare le persone da proporre a Socio nel numero necessario.

Le designazioni, fatte a norma dell'art. 8, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e della documentazione richiesta, devono pervenire al Consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo e comunicate alle amministrazioni, alle istituzioni e agli enti interessati nelle lettere di invito a formulare le designazioni.

I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea dei Soci della Fondazione.

I Soci nominati dopo l'approvazione del presente statuto durano in carica per dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il Socio sia componente il Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale, fino al compimento del mandato, se questo scade in un momento successivo.

Decadono da Soci, con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in Assemblea per tre adunanze consecutive, coloro che abbiano riportato una condanna definitiva in sede penale che menomi la onorabilità, quelli nei confronti dei quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione, nonché coloro nei confronti dei quali si verifichi la perdita dei requisiti di cui al comma quarto dell'art. 8, o vengano a trovarsi in condizioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con la Fondazione o con le società partecipate.

La qualità di Socio si perde anche per dimissioni.

I Soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 10.

L'Assemblea dei Soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei Soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei Sindaci;

sulle linee alle quali uniformare l'attività per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei Soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale.

L'Assemblea, inoltre, esprime il proprio parere sulle modifiche statutarie, sul regolamento di cui all'art. 2 del presente statuto, e delibera sulla proposta del Consiglio di amministrazione di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 11.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati dallo statuto, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ai Soci, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai Sindaci, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

Art. 12.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi sostituisce il Presidente a termini di statuto.

Salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Per la elezione dei Soci, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio.

Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario generale, o in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da sette Consiglieri, dei quali almeno uno sarà scelto fra i Soci residenti nel comune di Guardiagrele, in cui aveva sede la incorporata Cassa di risparmio di Guardiagrele.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due quadrienni, anche non consecutivi.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, il Presidente ed il vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere.

I componenti il Consiglio rimangono nel loro ufficio, nel rispetto delle norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo degli Enti pubblici, fintanto che non entrino in carica i nuovi chiamati a ricostituire il Consiglio stesso.

Il Presidente, il vice Presidente ed i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità dalla legge previsti per i partecipanti al capitale delle banche e di professionalità; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono essere nominati Consiglieri di amministrazione coloro che, all'atto della nomina, abbiano già compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di Socio. La decadenza, deliberata dal Consiglio di amministrazione, opera immediatamente.

Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in tal caso il Consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'Autorità vigilante in applicazione di disposizioni di legge.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere inviati ai

componenti il Consiglio ed il Collegio sindacale, mediante raccomandata, telegramma, telex o telefax inoltrati almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax inoltrati almeno un giorno prima della data della riunione.

I Consiglieri in numero di almeno tre o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando le materie sulle quali deliberare.

Art. 15.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, presiede il Consigliere con maggiore anzianità di nomina, intesa come colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio. In caso di nomina contemporanea, prevale l'età.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni hanno luogo mediante dichiarazione palese.

Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di amministrazione, si svolgono a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale, o in sua assenza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive con chi ha presieduto il Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sorveglia il funzionamento della Fondazione al fine del migliore perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente determinando i limiti della delega e può altresì dare mandato al Segretario generale per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Delle decisioni assunte dal delegato e degli atti compiuti dal mandatario dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate

Sono di esclusiva competenza del Consiglio oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto da attuarsi con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica,

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a Socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi con delibera assunta a maggioranza assoluta di voti, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

d) la dichiarazione di decadenza di Soci, Consiglieri e Sindaci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;

e) la nomina e la revoca del Segretario generale e di chi lo sostituisce, e d'intesa con la Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., qualora la richiesta di nomina sia indirizzata nei confronti del personale di quest'ultima;

f) la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, con correlativa determinazione della composizione, delle funzioni, della durata e dei compensi per i componenti;

g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la cessione in genere di immobili e l'accettazione di donazioni;

h) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione di pertinenza delle stesse, da decidersi, nel rispetto delle norme di legge, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica,

i) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

l) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

m) la determinazione di patti e accordi in genere relativi alla gestione delle partecipazioni,

n) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

o) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

p) l'adozione e/o modifica del regolamento per le attività ai fini istituzionali, di cui all'art. 2 del presente statuto, da attuarsi con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica.

Titolo V

PRESIDENTE

Art. 17.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi, sul buon andamento della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In caso di urgenza il Presidente, con l'assistenza del Segretario generale, può adottare i provvedimenti necessari, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianità di carica dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione. Il Presidente può, di volta in volta, delegare per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la Fondazione funziona un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci e debbono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ai componenti il Collegio sindacale si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge nonché quelle sancite dall'Autorità vigilante in applicazione di disposizione di legge.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli Organi amministrativi e di controllo degli Enti pubblici.

I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità dalla legge previsti per gli amministratori delle Aziende di credito.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che, all'atto della nomina, abbiano già compiuto il settantacinquesimo anno di età, e decadono in qualsiasi momento, qualora vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

Il Sindaco più anziano in carica, inteso come colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Collegio sindacale, ovvero, in caso di pari anzianità in carica, il più anziano di età, assume la presidenza del Collegio.

Il Collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

Il Collegio sindacale redige apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo, che va allegata ai bilanci stessi.

I Sindaci devono riunirsi almeno ogni trimestre e devono intervenire all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale e/o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e il Presidente della Fondazione assumerà l'iniziativa per la sostituzione. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere rinominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Le deliberazioni del Collegio sindacale sono prese a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro.

Titolo VII

SEGRETARIO GENERALE

Art. 19.

Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, assiste alle riunioni dell'Assemblea e può intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza, i contratti e tutti gli atti relativi. Compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo delegata dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni di Segretario generale e di sostituto possono essere affidate a dipendenti della società conferitaria «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.».

Titolo VIII

INDENNITÀ

Art. 20.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ed ai Sindaci compete un compenso annuo, e, per ogni partecipazione a riunioni del Consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Titolo IX

BILANCIO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria ovvero taluna delle società eventualmente partecipate dalla Fondazione si avvalga della possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, unitamente alla relazione accompagnatoria e lo trasmette al Collegio sindacale.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione, sentita la relazione del Collegio sindacale sul rendiconto del Segretario generale, predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 30 settembre, unitamente alla relazione accompagnatoria.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, con le relazioni accompagnatorie del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, devono restare depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarli.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

I bilanci, una volta approvati dall'Assemblea, sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro, e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 22.

La liquidazione della Fondazione avrà luogo, con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

a) quando lo scopo sia stato raggiunto ovvero l'ente si trovi nell'impossibilità di conseguirlo;

b) quando si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge e dello Statuto.

La liquidazione avrà altresì luogo allorché ne faccia motivata richiesta unanime il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative deposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il residuo netto del patrimonio che dovesse risultare dopo la chiusura della liquidazione sarà devoluto, in conformità agli scopi statutari, per la realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio dove ha svolto la propria attività la Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Titolo X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

La Fondazione può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Per particolari esigenze può, inoltre, far ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre può avvalersi di personale della società conferitaria «Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.», d'intesa con la stessa.

Art. 24.

Agli Amministratori e ai Sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, stabiliti con provvedimenti della competente autorità.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per le quali percepisce una remunerazione annua, il compenso corrisposto dalla Fondazione è ridotto di un importo pari alla parte eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche, ovvero, se quest'ultima è superiore, non è dovuto. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione.

Fatto salvo quanto previsto al primo comma, i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione non possono ricoprire contemporaneamente più di quattro cariche negli Organi di amministrazione di società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Fatto salvo quanto previsto al primo comma, i componenti del Collegio sindacale della Fondazione non possono ricoprire contemporaneamente più di tre cariche negli Organi di controllo di società o enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i Soci della Cassa di risparmio della provincia di Chieti in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di Soci della Fondazione per il periodo di tempo per il quale lo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data prevede che restino in carica i propri Soci.

Ai fini del computo del numero dei Soci designandi da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 9, lettera *b)*, si terrà conto di quelli in carica che, nel vigore dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, siano già Soci della stessa.

L'integrazione della compagine sociale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 356/1990 potrà avvenire in un tempo non inferiore a cinque anni ma non superiore a dieci anni dall'approvazione del presente statuto. Qualora entro il suddetto termine il numero massimo dei Soci previsto dallo statuto non consentisse di contenere entro questo limite la integrazione di cui al punto precedente, si provvederà ugualmente alla nomina dei Soci in esubero e la normalizzazione avverrà mediante l'assorbimento dei Soci decaduti.

Il Presidente ed il vice Presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

96A4362

DECRETO 28 giugno 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 6 luglio 1994 relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «testo unico») e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lettera *a)*, in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, ed in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le forme di assistenza creditizia connessa alla gestione di contratti di fornitura in esclusiva che hanno recentemente assunto notevole estensione ed importanza fino a connotare i settori commerciali e produttivi interessati;

Tenuto conto del parere del comitato istituito ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 209538 in data 8 giugno 1993 per la risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del testo unico;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 6 luglio 1994 citato in epigrafe è così integrato:

all'art. 2, lettera *f)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo:

«Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

96A4363

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. Massimo Brutti e on. Giovanni Rivera.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1996 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale il sen. Massimo Brutti e l'on. Giovanni Rivera sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il sen. Massimo Brutti Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegato:

a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, nonché il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare;

a tenere i rapporti con le autorità politiche di pari rango della Spagna, della Germania e della Gran Bretagna finalizzati alla trattazione di tematiche concernenti l'EFA; all'uopo è delegato a presiedere la delegazione nazionale per gli incontri a livello politico;

alla trattazione e coordinamento delle problematiche derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, come modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente il rifornimento idrico delle isole minori;

per il contenzioso in merito agli alloggi di servizio ed ai provvedimenti relativi al recupero degli stessi;

alla trattazione, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la regione Lazio e con il comune di Roma, degli argomenti concernenti «Roma Capitale» e «Giubileo»;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanità;

all'approvazione dei bilanci delle Casse ufficiali e sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di nomina dei presidenti e membri delle commissioni superiori ed ordinarie di avanzamento, nonché atti concernenti la convocazione delle stesse;

decreti di promozione a titolo onorifico, con estensione di delega anche per gli analoghi decreti relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare;

decreti di attribuzione dell'indennità operativa al personale militare in servizio presso enti con sedi disagiate;

decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U;

concessione e riconoscimento dei benefici combattentistici;

decreti di approvazione della graduatoria per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore;

decreti di trattenimento in servizio e proscioglimento del personale in ferma di leva prolungata;

provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso rappresentanze italiane all'estero;

provvedimenti di sanatoria per matrimonio contratto in difetto di età;

brevetti di concessione di medaglia di lungo comando e di anzianità di servizio anche ad ufficiali generali.

Art. 2.

L'on. Giovanni Rivera Sottosegretario di Stato alla Difesa è delegato:

a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito, nonché il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

a presiedere, in assenza del sig. Ministro, il comitato difesa-industria, istituito con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1996;

alla trattazione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di argomenti concernenti le problematiche difesa-industria ed in particolare problematiche relative a riconversioni, ed alle leggi n. 808/1985 e n. 644/1994;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;

a presiedere il consiglio di amministrazione del personale civile della Difesa;

alla approvazione dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione della difesa ed alla nomina dei rappresentanti della Difesa negli organi collegiali degli stessi;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

all'assunzione di determinazioni su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili;

per le decisioni su reclami concernenti la documentazione caratteristica;

per gli atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

alla trattazione di problematiche concernenti la realizzazione, l'acquisizione di nuove caserme dell'Arma dei carabinieri, nonché la realizzazione della nuova Scuola per i sottufficiali;

al coordinamento delle attività sportive ed a tenere i rapporti con il CONI.

L'on. Giovanni Rivera è altresì delegato alla firma dei seguenti atti e provvedimenti:

nomina dei rappresentanti della Difesa in seno a commissioni, comitati e gruppi di lavoro ministeriali ed interministeriali;

nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici Stato-regioni;

decreti di collocamento in posizione soprannumeraria degli ufficiali destinati presso enti internazionali;

decreti di conferimento di incarico all'insegnamento presso le accademie e le scuole militari a personale estraneo all'Amministrazione della difesa;

decreti di concessione o negazione di medaglie di lunga navigazione marittima o aerea.

Art. 3.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, ai pareri del Consiglio di Stato, si intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 4.

È fatta riserva di emanare all'occorrenza deleghe per l'assolvimento di specifici compiti sia in campo nazionale che internazionale.

Sono comunque riservati all'esclusiva competenza del Ministro tutti i provvedimenti di contenuto generale nonché le determinazioni di indirizzo politico.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1996

Il Ministro: ANDREATTA

96A4403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1995.

Conferma della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto rettorale del 31 ottobre 1989, relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta degli organi accademici intesa ad ottenere la conferma della citata scuola diretta a fini speciali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 17 novembre 1994;

Decreta:

A norma di quanto nelle premesse, la scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico di questo Ateneo è confermata secondo l'originario ordinamento.

Messina, 10 febbraio 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

96A4318

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1999, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario per traduttori e interpreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96, ai sensi del quale le università sono autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi di laurea e di diploma, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento ai fini della predisposizione dello stesso piano;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 31 gennaio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 26 febbraio e 1° marzo 1996;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 15 maggio 1996 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario per traduttori e interpreti;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Nella parte «Quarta» al capo I viene aggiunto il capo XXVIII e il diploma universitario per «traduttori e interpreti».

Dopo l'art. 901 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XXVIII

Diploma universitario per traduttori e interpreti

Art. 902 *(Istituzione e durata corso di diploma).* — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni, ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

1) traduttori;

2) interpreti;

3) traduttori e interpreti.

Le facoltà possono orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 903 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 904 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 902 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in lingue e letterature orientali;

corso di laurea in lingue e civiltà orientali;

corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. La facoltà o la scuola potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà (o la scuola) indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o della scuola riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 905 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dai consigli di facoltà. L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 911-915.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 906 *(Ordinamento didattico)*. — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 912, 913 e 914.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 915 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 912-914. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 909 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le seguenti:

lingua afgana;

lingua albanese;

lingua amarica;

lingua araba;

lingua armena;

lingua bantu;

lingua bengali;

lingua berbera;

lingua bulgara;

lingua catalana;

lingua ceco;

lingua cinese;

lingua copta;

lingua coreana;

lingua curda;

lingua danese;

lingua ebraica;

lingua francese;

lingua fiamminga;

lingua georgiana;

lingua giapponese;

lingua hausa;

lingua hindi;

lingua hiddish;

lingua indonesiana;

lingua inglese;

lingua iranica;

lingua khmer;

lingua irlandese;

lingua mongola;

lingua neogreca;

lingua norvegese;

lingua olandese;

lingua polacca;

lingua portoghese;

lingua rumena;

lingua russa;

lingua serbo-croata;

lingua slovacca;

lingua slovena;

lingua somala;

lingua spagnola;

lingua sudanese;

lingua svedese;

lingua swahili;

lingua tamil;

lingua tibetana;

lingua tedesca;

lingua thai;

lingua tigrina;

lingua turca;

lingua urdu;

lingua ucraina;

lingua ungherese;

lingua vietnamita;

lingue turche dell'Asia centrale.

qualsiasi altra lingua a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 915, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario. La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 907 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 908 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 905.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini, per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o «stage» presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 909 *(Studenti stranieri)*. — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 910 *(Adempimenti)*. — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 911 *(Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti)*. — Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, tre insegnamenti.

Art. 912 *(Indirizzo traduttori)*. — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 915 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 913 *(Indirizzo interpreti)*. — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 914 *(Indirizzo traduttori e interpreti)*. — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 915, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 915 *(Aree degli insegnamenti opzionali)*.

1. Filologico-letteraria:

linguistica generale;

linguistica applicata;

linguistica informatica;

teoria e storia della traduzione;

traduzione plurilingue;

scienze glotto-didattiche;
scienze filologiche;
scienze del linguaggio;
letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
teoria dell'interpretazione;
teoria della traduzione;
linguaggi settoriali;

tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. Storico-geografica:
storia contemporanea;
storia moderna;
storia economica;
geografia politica ed economica;
geografia delle lingue;
archivistica e biblioteconomia;
storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. Economico-sociologica:
economia politica;
economia internazionale;
economia della cooperazione internazionale;
politica economica;
scienze delle finanze;
economia aziendale;
tecnica industriale e commerciale;
teoria e politica dello sviluppo;
antropologia culturale;
marketing;
elementi di sociologia;
sociologia delle comunicazioni;
economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
scienze dell'educazione.

4. Giuridico-politologica:
diritto pubblico;
diritto privato;
diritto commerciale;
diritto e procedura penale;
diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale;
storia delle istituzioni comunitarie;
storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
storia delle organizzazioni internazionali.

5. Scientifica:
botanica;
zoologia;
fisica;
matematica;
chimica;
linguaggio tecnico-scientifico;
storia della scienza e della tecnica;
storia delle scienze;
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza.

6. Bio-medica:
scienze mediche;
anatomia;
patologia;
biologia;
ecologia;
farmacologia;
merceologia.

7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:
storia dell'arte;
storia della musica;
storia della fotografia;
storia del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del libro e dell'editoria;
storia della danza;
storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);
storia delle pubblicazioni periodiche;
storia della moda;
storia della stampa.

8. Informatica:
informatica generale;
fondamenti di informatica.

9. Tecniche operative ausiliarie:
tecnica della dizione;
tecnica di lettura rapida;
metodologia delle pubbliche relazioni;
tecniche delle comunicazioni di massa;
sussidi lessicografici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 giugno 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A4441

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121». Il D.L. n. 121/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996).

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni».

2-bis. *Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese».

Riferimenti normativi.

— L'art. 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato, da ultimo, dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 58. — *Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.*

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare *le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle.* Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

— L'art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D.Lgs. n. 533/1993, come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d)* secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni; i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni secondo l'ordine di cui alla lettera *a)* del comma 1.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. *La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese».*

Art. 2.

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, n. 5), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonché i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive l'art. 24, primo comma, n. 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come modificato dal D.Lgs. n. 534/1993:

«L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1)-4) *(omissis);*

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa — su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni — dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

— Per l'art. 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con D.Lgs. n. 533/1993, si veda in nota all'art. 1.

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

2. Le tabelle *B* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

3. La tabella *B* allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

3-bis. *La tabella* G *allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella* C-bis *allegata al presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 14/1994, era il seguente:

«Art. 7. — 1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene».

— La legge n. 70/1980 reca: «Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del..
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
....
COLLEGIO UNINOMINALE
....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
....
BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del...
(data della elezione)
NOME DELLA REGIONE
COLLEGIO N.............. ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
....
BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA C-*bis*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.
POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE COCHEZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ELECTION DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(data dell'elezione-date de l'élection)

COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCONSCRIPTION UNINOMINALE DE LA VALLEE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

BOLLO DELLA SEZIONE
CACHET DE LA SECTION

96A4319

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1996), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 369** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 maggio 1996, n. 136». Il D.L. n. 136/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996).

Art. 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché — per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo — i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica — dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 — per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 266/1996, in corso di conversione in legge, reca: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie». Si trascrive il testo del relativo art. 20:

«Art. 20 *(Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali)*. — 1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo».

— Il comma 2 dell'art. 9 della legge n. 515/1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) prevede che: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi».

Art. 2.

1. Al fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non vi sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettante, la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 515/1993 reca la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Con deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica in data 21 luglio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1994) è stato approvato il regolamento di attuazione della predetta legge, previsto dal relativo art. 20-*bis*.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Determinazione delle somme da corrispondere, quale rimborso delle spese, per il rilascio di copie di atti e documenti

Si comunica che con decreto ministeriale 18 aprile 1996, inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, supplemento straordinario al n. 6 del giugno 1996, sono state stabilite le somme da corrispondere, quale rimborso delle spese, per il rilascio di copie di atti e documenti.

96A4431

Autorizzazione al Centro di riferimento oncologico di Aviano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 19 giugno 1996, il Centro di riferimento oncologico di Aviano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti in Spilimbergo e Pordenone del complessivo periziato valore di L. 335.700.000, disposto dalla sig.ra Pitussi Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott. Benedetto Lucio Neglia, notaio in Spilimbergo, numero di rep. 20561.

96A4432

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 19 giugno 1996, è integrato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981 con il quale l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in nove unità immobiliari site in Bolzano, disposta dal sig. Pasquale Fontana con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Longi, notaio in Bolzano, numero di rep. 52378/3041, nel senso che l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma medesima è autorizzata ad accettare la quota di 1/6 dell'immobile sito in Molfetta, del periziato valore complessivo di L. 446.700.000, che rientra nell'eredità sopra richiamata.

96A4433

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 28 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: NORPROLAC, compresse per uso orale.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NORPROLAC nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Arconati, 1 - 20135 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 07195130153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati, per la forma compresse da 25, 50, 75 e 150 mcg, nello stabilimento della Sandoz Pharma LTD sito in Lichstrasse, 35, Basilea (Svizzera); per la forma compresse da 75 e 150 mcg la produzione ed il controllo anche presso l'officina comune Sandoz-LPB-Samil, sito in via B. Quaranta, 12, Milano, ed il confezionamento presso lo stabilimento del servizio internazionale imballaggi termosaldati S.I.I.T. S.r.l., sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Norprolac», 30 compresse da 150 mcg;
A.I.C. n. 029181031 (in base 10), 0VUK37 (in base 32);
classe: A, prezzo L. 22.700.

«Norprolac» 30 compresse da 75 mcg;
A.I.C. n. 029181029 (in base 10), 0VUK35 (in base 32);
classe: A, prezzo L. 12.900;

«Norprolac», 3 compresse da 25 mcg + 3 compresse da 50 mcg;
A.I.C. n. 029181017 (in base 10), 0VUK2T (in base 32);
classe: A, prezzo L. 3.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: quinagolide cloridrato;

eccipienti: pigmento ossido di ferro rosso (Norprolac 25), indigotina lacca (Norprolac 50), silice colloidale anidra, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'iperprolattemia (idiopatica o dovuta a micro-o macroprolattinomia).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presene decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 32 del 20 giugno 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRILACE nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale n. 00832400154;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla soc. Hoechst AG sito in Bruningstrasse, 50, Francoforte s/Meno - Germania;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Prilace» 14 compresse 5 mg + 6 mg;

A.I.C. n. 029243019 (in base 10) 0VWFNC (in base 32);

classe A prezzo L. 18.200,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principi attivi: ramipril, piretanide;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, amido progelatinizzato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei pazienti non sufficientemente controllati con la monoterapia oppure nei pazienti la cui pressione arteriosa è stata stabilizzata su valori normali a seguito di trattamento con i due componenti l'associazione dati nella stessa proporzione dell'associazione fissa.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 33 del 20 giugno 1996

Specialità medicinale: EPOXITIN, epoetina alfa, soluzione sterile per uso iniettabile.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPOXITIN (epoetina alfa) nelle nuove confezioni: siringhe pronte contenenti 1000 UI/0,5 ml, 2000 UI/0,5 ml, 3000 UI/0,3 ml, 4000 UI/0,4 ml e 10000 UI/1 ml.

Titolare A.I.C.: Cilag Sarl di Levallois - Perret (Francia), rappresentante per la vendita in Italia: Cilag farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23.

Produttore: la produzione, per quanto riguarda la soluzione in fiale e flaconi, è effettuata presso lo stabilimento della F. Hoffmann-La Roche Ltd sito in Basel (Svizzera); la produzione e l'infialamento delle siringhe pronte presso lo stabilimento della Vetter Pharma Fertigung GmbH - Schutzenstrasse, 99-101 - 7980 Ravensburg Germania, ed il controllo ed il confezionamento presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 Schaffhausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93:

«Epoxitin» siringa tampone fosfato 1000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017209 (in base 10), 0TSHZT (in base 32);
classe: A con nota 12, prezzo L. 35.000;

«Epoxitin» siringa tampone fosfato 2000 UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017211 (in base 10), 0TSHZV (in base 32);
classe: A con nota 12, prezzo L. 69.900;

«Epoxitin» siringa tampone fosfato 3000 UI/0,3 ml;
A.I.C. n. 027017223 (in base 10), 0T5J07 (in base 32);
classe: C;

«Epoxitin» siringa tampone fosfato 4000 UI/0,4 ml;
A.I.C. n. 027017235 (in base 10), 0TSJ0M (in base 32);
classe: A con nota 12, prezzo L. 136.700;

«Epoxitin» siringa tampone fosfato 10000 UI/1,0 ml;
A.I.C. n. 027017247 (in base 10), 0TSJ0Z (in base 32);
classe: A con nota 12, prezzo L. 338.600,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: epoetina alfa;

eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino;

«Epoxitin» può essere usato per aumentare la quantita di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il

trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito circa 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

oppure:

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Estratto decreto A.I.C./AUC n. 34 del 20 giugno 1996

Specialità medicianale: GLOBUREN, epoetina alfa, soluzione sterile per uso iniettabile.

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Globuren (epoetina alfa) nelle nuove confezioni: siringhe pronte contenenti 1000 UI/0,5 ml, 2000 UI/0,5 ml, 3000 UI/0,5 ml, 4000 UI/0,5 ml e 10000 UI/1 ml.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH di Sulzback Otto Volger Strasse 17 (Germania), rappresentante per la vendita in Italia: Dompé Biotec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Santa Lucia n. 4, Milano.

Produttore: la produzione, per quanto riguarda la soluzione in fiale e flaconi, è effettuata presso lo stabilimento della F. Hoffmann-La Roche Ltd sito in Basel (Svizzera); la produzione e l'infialamento delle siringhe pronte presso lo stabilimento della Vetter Pharma Fertigung GmbH - Schutzenstrasse, 99-101 - 7980 Ravensburg (Germania), ed il controllo ed il confezionamento presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 Schaffhausen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Globuren», siringa tampone fosfato 1000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296146 (in base 10), 0U10DL (in base 32);

classe: A con nota 12, prezzo L. 35.000;

«Globuren», siringa tampone fosfato 2000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296159 (in base 10), 0U10DZ (in base 32);

classe: A con nota 12, prezzo L. 69.900;

«Globuren», siringa tampone fosfato 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027296161 (in base 10), 0U10F1 (in base 32);

classe: C;

«Globuren», siringa tampone fosfato 4000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027296173 (in base 10), 0U10FF (in base 32);

classe: A con nota 12, prezzo L. 136.700;

«Globuren», siringa tampone fosfato 10000 UI/1,0 ml;

A.I.C. n. 027296185 (in base 10), 0U10FT (in base 32);

classe: A con nota 12, prezzo L. 338.600,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: epoetina alfa;

eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico diidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi,

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino;

«Globuren» può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito circa 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

oppure:

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

96A4387-96A4430

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 642 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: MIOVISIN nella forma e confezione: 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2, codice fiscale 00109820506.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina farmaceutica sita in Pisa, via Carmignani, 2 e anche presso l'officina farmaceutica dell'industria farmaceutica galenica senese S.r.l., sita in Monteroni d'Arbia, via Cassia Nord, 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente per uso intraoculare;

A.I.C. n. 028930016 (in base 10), 0VLZ0 (in base 32);

classe: A, per uso ospedaliero H;

prezzo: L. 87.360 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge del 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione:

1 fiala di liofilizzato contiene: principio attivo: acetilcolina cloruro mg 20;

eccipienti: mannitolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 2.

Indicazioni terapeutiche: preparazione per esclusivo uso locale di irrigazione intraoculare in corso di interventi chirurgici oftalmici ove è richiesta un'azione miotica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e studi specialistici oculistici (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 643 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: OKACIN nella forma e confezione: soluzione oftalmica, flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei, 17, codice fiscale n. 01637810126.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Ciba Vision A.G., nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collirio flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 029471012 (in base 10), 0W3D94 (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 7.000,

ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge del 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: lomefloxacina 3,0 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, edetato bisodico, glicerolo, idrossido di sodio 1N a pH 5,5, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne sostenute da germi sensibili alla lomefloxacina. Profilassi pre e post operatoria delle infezioni oculari post chirurgiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NFR n. 645 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: TRAVOGEN nella forma e confezione: lavanda vaginale 5 flaconi da 150 ml, (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Shering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 45, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Poli Industria Chimica S.p.a., nello stabilimento sito in Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione per irrigazioni vaginali allo 0,1%; 5 flaconi da 150 ml;

A.I.C. n. 025349147 (in base 10), 0S5M0V (in base 32);

Classe: C.

Composizione: 100 g di «Travogen» irrigazioni vaginali contengono:

principio attivo: 0,1 g (0,1%) di isoconazolo nitrato;

eccipienti: glicole propilenico; polietilenglicole 400; acido cloridrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la detersione medicata della mucosa vulvo-vaginale, particolarmente idonea quale trattamento coadiuvante della terapia delle infezioni vulvo-vaginali micotiche anche con superinfezione batterica. Può essere impiegato anche dopo altra terapia topica o per os allo scopo di ridurre il rischio di recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 646 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: SICORTEN PLUS alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di Milano e presso l'officina della ditta Farmila Farmaceutici di Milano.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema dermatologica da 30 g; n. A.I.C. 028879017 (in base 10), 0VKB59 (in base 32;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.l.vo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: alometasone g 0,05; triclosan g 1;

eccipienti: ascorbipalmitato, alcool cetilico, cetilpalmitato, sodio laurilsolfato, sodio edetato, glicerolo, propilenglicole, acido stearico, alcool stearilico, vaselina bianca, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento iniziale di malattie cutanee infiammatorie, sensibili ai corticosteroidi, di vario tipo e localizzazione nelle quali si sia manifestata un'infezione secondaria da batteri sensibili al triclosan (ad es. eczema seborroico, eczema da contatto, dermatite atopica, neurodermite localizzata, eczema nummulare). Trattamento iniziale di infezioni cutanee batteriche superficiali (impetigine), delle pieghe cutanee (intertrigine) e infezioni cutanee da funghi caratterizzate soprattutto da infiammazione acuta.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 648 del 14 giugno 1996

Specialità medicinali a denominazione comune (farmaci preconfezionati prodotti industrialmente) soluzioni per emofiltrazione emodiafiltrazione- biofiltrazione; nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: soluzione perfilsionale in sacca di Polivinilcloruro plastificato a dose singola da 2000 - 4500 - 5000 - 6000 ml, ermeticamente chiusa mediante termosaldatura, provvista di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Soluzione perfusionale in sacca di Polivinilcloruro plastificato a dose singola da 2000 - 4500 - 5000 - 6000 ml, ermeticamente chiusa mediante termosaldatura, provvista di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Soluzione perfusionale in sacca di Polivinildoruro plastificato a dose singola da 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 5000 - 6000 ml, ermeticamente chiusa mediante termosaldatura, provvista di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: secondo formulazioni della F.U.N.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S, Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona Industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: soluzioni di sostituzione per emofiltrazione:

sacca PVC 2000 ml 032621017 (in base 10) 0Z3JGT (in base 32);

sacca PVC 4500 ml 032621031 (in base 10) 0Z3JH7 (in base 32);

sacca PVC 5000 ml 032621043 (in base 10) 0Z3JHM (in base 32);

sacca PVC 6000 ml 032621029 (in base 10) 0Z3JH5 (in base 32).

Numeri di A.I.C.: soluzioni di sostituzione per emodiafiltrazione:

sacca PVC 2000 ml 032622019 (in base 10) 0Z3KG3 (in base 32);

sacca PVC 4500 ml 032622033 (in base 10) 0Z3KGK (in base 32);

sacca PVC 5000 ml 032622045 (in base 10) 0Z3KGX (in base 32);

sacca PVC 6000 ml 032622021 (in base 10) 0Z3KG5 (in base 32).

Numeri di A.I.C.: soluzioni di sostituzione per biofiltrazione:

sacca PVC 1500 ml 032623035 (in base 10) 0Z3LFV (in base 32);

sacca PVC 2000 ml 032623011 (in base 10) 0Z3LF3 (in base 32);

sacca PVC 2500 ml 032623047 (in base 10) 0Z3LG7 (in base 32);

sacca PVC 3000 ml 032623050 (in base 10) 0Z3LGB (in base 32);

sacca PVC 5000 ml 032623062 (in base 10) 0Z3LGQ (in base 32);

sacca PVC 6000 ml 032623023 (in base 10) 0Z3LFH (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Zona Industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 649 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «ELETTROLITICA REIDRATANTE (SOL DARROW I)» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: soluzione perfusionale in contenitori di vetro, a dose singola da 50 - 100 - 250 e 500 ml, ermeticamente chiusi mediante tappi in materiale elastomero e ghiera di protezione in alluminio.

Soluzione perfusionale in sacche di polivinilcloruro plastificato, a dose singola da 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 ml, ermeticamente chiuse mediante saldatura, provvisti di apparato tubolare per l'erogazione del contenuto.

Composizione: 1000 ml contengono: acido lattico g 4,66, sodio idrossido g 2,07, sodio cloruro g 4, potassio cloruro g 2,70, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona Industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032598017/G (in base 10) 0Z2U01 (in base 32);

flacone 100 ml 032598029/G (in base 10) 0Z2U0F (in base 32);

flacone 250 ml 032598031/G (in base 10) 0Z2U0H (in base 32);

flacone 500 ml 032598043/G (in base 10) 0Z2U0V (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032598056/G (in base 10) 0Z2U18 (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032598068/G (in base 10) 0Z2U1N (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032598070/G (in base 10) 0Z2U1Q (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032598082/G (in base 10) 0Z2U22 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.. nello stabilimento sito in Zona Industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto F n. 651 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale a denominazione comune (farmaco preconfezionato prodotto industrialmente) «ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: flaconi da 50 - 100 - 250 e 500 ml e sacche PVC da 100 - 250 - 500 - 1000 - 3000 - 5000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona Industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: acqua per preparazioni iniettabili:

flacone 50 ml 032606016/G (in base 10) 0Z31U0 (in base 32);

flacone 100 ml 032606028/G (in base 10) 0Z31UD (in base 32);

flacone 250 ml 032606030/G (in base 10) 0Z31UG (in base 32);

flacone 500 ml 032606042/G (in base 10) 0Z31UU (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032606055/G (in base 10) 0Z31V7 (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032606067/G (in base 10) 0Z31VM (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032606079/G (in base 10) 0Z31VZ (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032606081/G (in base 10) 0Z31W1 (in base 32);

sacca PVC 3000 ml 032606093/G (in base 10) 0Z31WF (in base 32);

sacca PVC 5000 ml 032606105/G (in base 10) 0Z31WT (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C.. nello stabilimento sito in Zona Industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge numero 537/1993: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 654 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale VIAMAL nelle confezioni: 16 confetti 375 mg, 16 compresse 375 mg e «500» 16 confetti.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto n. 1, cod. fisc. 00696360155.

Modifiche apportate:

Confezione: in sostituzione delle confezioni 16 confetti 375 mg, 16 compresse 375 mg e «500» 16 confetti sono autorizzate le confezioni: «375» 20 compresse rivestite, «375» 20 compresse e «500» 20 compresse rivestite.

Confezioni autorizzate: n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«375» 20 compresse rivestite, A.I.C. n. 001088234 (in base 10) 0116RB (in base 32), classe C;

«375» 20 compresse, A.I.C. n. 001088222 (in base 10) 0116QY (in base 32), classe C;

«500» 20 compresse rivestite 500 mg, A.I.C. n. 001088210 (in base 10) 0116QL (in base 32), classe C.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

«375» e «500» una compressa rivestita contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, talco, saccarosio, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, sodio stearilfumarato, gelatina, macrogol stearato 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«375» una compressa contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, gelatina, sodio stearilfumarato, essenza di menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto NFR n. 656 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: «ACIVIRAN» nella forma e confezione: 25 compresse 800 mg e sciroppo 100 ml 8% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ripari Gero S.p.a., con sede domicilio fiscale, officina di produzione, direzione ed amministrazione in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, codice fiscale 00050260520.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteriggioni (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993·

25 compresse da 800 mg:

A.I.C. n. 028467052 (in base 10) 0V4RVD (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 105.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge n. 490 del 20 novembre 1995;

sciroppo 100 ml 8%:

A.I.C. n. 028467049 (in base 10) 0V4RV9 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 38.200

ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge n. 490 del 20 novembre 1995.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Aciclovir 800 mg;

eccipienti· lattosio amido di mais polivinilpirralidone magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ml 100 di sospensione contengono.

principio attivo: Aciclovir 8,00 g;

eccipienti: sorbitolo al 70% non cristallizabile, glicerolo, cellulosa disperdibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato,aroma arancio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da Herpes Genitalis primario e recidivante, per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti, per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi, per il trattamento dell'Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4388

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 523 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: OZOPULMIN:

AD 10 supposte 160 mg; A.I.C. n. 010226049;

BB 10 supposte 80 mg; A.I.C. n. 010226052;

flacone sciroppo 125 ml; A.I.C. n. 010226215;

tubo gel 20 g; A.I.C. n. 010226177.

Titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura:

medicinale non soggetto a prescrizione medica;

medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 524 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: FLUARIX, numero di A.I.C.: 029245.

Società: Smithkline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

Fluarix sodio etilmercurio tiosalicilato mg 0,05; sodio cloruro mg 4,00; sodio fosfato bibasico dodecaidrato mg 1,30; potassio fosfato monobasico mg 0,19; potassio cloruro mg 0,10; magnesio cloruro mg 0,05; polisorbato 80 mg 0,25; acqua per preparazioni iniettabili q.b. ml 0,5;

Fluarix pediatrico sodio etilmercurio tiosalicilato mg 0,025; sodio cloruro mg 2,00; sodio fosfato bibasico dodecaidrato mg 0,65; potassio fosfato monobasico mg 0,095; potassio cloruro mg 0,05; magnesio cloruro mg 0,025; polisorbato 80 mg 0,125; acqua per preparazioni iniettabili q.b. ml 0,25.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 536 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale· INTRALIPID, numero di A.I.C.: 024385.

Società: Pharmacia AB, Frosundaviks Allè, 15, S-171 97 Stoccolma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità.

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 537 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: PEDITRACE flaconi soluzione 10 ml, numero di A.I.C.: 029284015.

Società: Pharmacia S.p.a , via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità.

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 538 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale· PASPAT 28 compresse, numero di A.I.C.: 028790018.

Società: Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 0156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità.

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 539 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale IBUSTRIN 6 fiale liof + 6 fiale solv 200 mg, numero di A.I.C.: 025308065.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da trenta a trentasei mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 540 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: ZIMOX 12 capsule 500 mg, numero di A.I.C.: 023086061.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità.

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 541 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: DIAMPLICIL 12 capsule 500 mg, numero di A.I.C.: 022444020.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica del periodo di validità.

Visto il parere chimico del 3 giugno 1996 è approvata l'estensione del periodo di validità da trentasei a quarantotto mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 542 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: LISOMUCIL AD flacone sciroppo 200 ml, numero di A.I.C.: 023185059.

Società. Synthelabo S p.a., via Pietro Mascagni, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti di produzione riportanti l'indicazione del precedente regime di dispensazione possono essere venduti al pubblico fino alla data di scadenza degli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 546 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale· ALTIAZEM 50 compresse 60 mg, numero di A.I C.: 025271014.

Società: Ist. Luso farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia, 26 - 20132 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti,

aggiornamento foglio illustrativo e stampati.

Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 è approvata la modifica di eccipienti nonché l'aggiornamento degli stampati così come riportato negli allegati corretti e approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 548 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: ALIMIX 30 bustine granulato 10 mg, numero di A.I.C.: 027008097.

Società: Cilag farmaceutici S.r.l., via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone 3,600; acido tartarico 800,000; aromi 150,000; sodio bicarbonato 470,000; fruttosio 1541,013; aspartame 25,000.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n: 548 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: ALIMIX 30 compresse 10 mg, numero di A.I.C.: 027008061.

Società: Cilag farmaceutici S.r.l., via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 110,393; amido di mais 36,000; cellulosa microcristallina 18,000; polivinilpirrolidone 3,600; magnesio stearato 0,900; polisorbato 20 0,180; biossido di silicio colloidale 0,540.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 549 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: MICROLUT 35 confetti, numero di A.I.C.: 023791015.

Società: Schering S.p a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: talco 5,892; saccarosio 19,660; polivinilpirrolidone 7000000, 171; polietilenglicole 60002, 180; calcio carbonato 8,697; cera E 0,050.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 550 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: TENUATE DOSPAN 10 compresse 75 mg, numero di A.I.C.: 019749011.

Società· Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - Lainate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: carbossipolimetilene mg 195, lattosio mg 334,642; polivinilpirrolidone mg 35; acido tartarico mg 89,958; zinco stearato mg 30,4.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 551 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: NERISONA flacone lozione 30 ml, numero di A.I.C.: 023722123.

Società. Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata·

principio attivo invariato;

eccipienti: alcool etilico F.U. g 70,00; glicerolo 85% g 3,53; polivinilpirrolidone 49000 g 0,30; acqua deputata F.U. g 26,07.

Estratto provvedimento n. 552 del 14 giugno 1996

Società: laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Specialità medicinale: RINOVIT «Paido» liquido g 15, numero di A.I.C.: 000872022.

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: olio di arachide —; olio di vasellina 98,7 g.

Società: laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Specialità medicinale: RINOVIT «Paido» liquido g 30, numero di A.I.C.: 000872034.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: olio di arachide —; olio di vasellina 98,7 g.

Società: laboratorio farmaceutico SIT Specialità igienico terapeutiche S.r.l., corso Cavour, 70 - 27035 Mede.

Specialità medicinale: RINOVIT «Paido» pomata g 8, numero di A.I.C.: 000872046.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lanolina anidra —; alcool cetilstearilico —; miscela alcool cetilstearilico e sodio laurilsolfato —; cera bianca —; miscela BHA-BHT-ascorbil e palmitato —; olio arachidi —, metil p-idrossibenzoato 0,05 g; propil p-idrossibenzoato 0,05 g; acqua depurata —, glicerina 5,0 g; olio di vasellina 5,0 g; vasellina bianca filante 88,60 g.

96A4389

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 luglio 1996

Dollaro USA	1536,02
ECU	1907,28
Marco tedesco	1006,44
Franco francese	297,45
Lira sterlina	2386,98
Fiorino olandese	896,74
Franco belga	48,844
Peseta spagnola	11,968
Corona danese	261,27
Lira irlandese	2448,42
Dracma greca	6,405
Escudo portoghese	9,802
Dollaro canadese	1122,58
Yen giapponese	13,918
Franco svizzero	1217,52
Scellino austriaco	143,01
Corona norvegese	235,64
Corona svedese	229,86
Marco finlandese	329,44
Dollaro australiano	1225,90

96A4473

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazione allo statuto dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1996 è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Garigliano, 57.

96A4390

Modificazione allo statuto della Fondazione ornicoltori italiani - F.O.I., in Piacenza

Con decreto ministeriale 23 aprile 1996 è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto della Fondazione ornicoltori italiani - F.O.I., con sede in Piacenza, via della Conciliazione, 45/*A*.

96A4391

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Oristano, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che occorre sostituire il conservatore del registro delle imprese in quanto trasferito ad altra sede, con deliberazione n. 149 del 6 giugno 1996 ha nominato il segretario generale dott. Giuseppe Serra conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580/1983.

96A4393

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Autorizzazione all'Università ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Venezia in data 8 giugno 1996 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Carla Dell'Andrea un immobile sito in Venezia, Dorsoduro 3858/*a*, valutato in L. 580.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia.

96A4394

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante tasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

settore scientifico-disciplinare: Q05A «sociologia generale», disciplina «sociologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4396

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 308/1996 del prodotto RIFOCIN, nell'intestazione riportata a pag. 56, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo la voce: «Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 308/1996», leggasi: «*integrativo del provvedimento n. 308 del 29 aprile 1996 apparso nella* Gazzetta Ufficiale *n. 115 del 18 maggio 1996.*».

96A4290

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale del 28 giugno 1995 dell'Università «Federico II» di Napoli concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 45, prima colonna, al punto 8, dove è scritto: «8. Area biochimica: *50* ore», leggasi: «8. Area biochimica: *150* ore».

96A4354

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189